



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modifiche al decreto ministeriale 17 maggio 2018 recante “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e, in particolare, l’articolo 1, commi 175 e 176;

VISTO il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per l’esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti, e, in particolare, gli articoli da 169 a 173, per quanto ancora applicabili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2017 recante “Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione, da parte degli uffici esportazione, delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ai sensi dell’art. 68, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dall’art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), della legge 4 agosto 2017, n. 124;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2018, recante Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali- Decreto integrativo;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all’articolo 1, comma 175, lett. g), n. 2), della legge n. 124 del 2017, rendendo operativa la disposizione dell’articolo 7 del decreto ministeriale 17 maggio 2018;

CONSIDERATA la necessità di adottare le specifiche tecniche per l’attivazione del passaporto elettronico di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 2018;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DECRETA:

ART. 1

1. Al decreto ministeriale 17 maggio 2018 recante “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”, come modificato dal decreto ministeriale 9 luglio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 6 dell’articolo 7 è soppresso;
 - b) il comma 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: *“La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, d’intesa con la Direzione generale Archivi e con la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, adotta le specifiche tecniche necessarie per la attivazione del passaporto elettronico”*.
2. Le specifiche tecniche necessarie per la attivazione del passaporto elettronico di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 31 luglio 2020

IL MINISTRO